



Adunanza del giorno 01.03.2018
N. 1

Oggetto: Dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo alle ore 11,30 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di competenza del **Consiglio Comunale**.

Sono presenti i sub Commissari:

GAMBASSI Andrea
D'AMICO Emanuele

Pres.	Ass.
P	
P	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **01-03-2018**

TERNI **01-03-2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino Cufalo, invitato, in sostituzione del Consiglio Comunale con nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, ad adottare la delibera di formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246 del T.U.E.L.;

Vista la nota Protocollo n. 27325 del 24.02.2018 della Prefettura di Terni con la quale viene trasmesso il D.P.R. del 22.02.2018 che dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale e nomina, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo;

Premesso che con delibera nr. 13 del 2 febbraio 2018 la Giunta Comunale aveva trasmesso al Consiglio Comunale dell'Ente la proposta di dichiarazione di dissesto del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Che, nelle sedute convocate nelle giornate del:

- 15 febbraio 2018
- 16 febbraio 2018
- 17 febbraio 2018
- 19 febbraio 2018
- 20 febbraio 2018

Il Consiglio Comunale non ha approvato la proposta di deliberazione del dissesto finanziario dell'Ente così come trasmessa dalla Giunta Comunale, sempre per mancanza del numero legale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Terni n. 430 del 28 dicembre 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021;

Vista la relazione finale sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Terni redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, trasmessa dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale e assunta al protocollo dell'ente con n. 87044 del 03.07. 2017;

Vista la nota prot. n. 1451-21/7/2017-SC UMB-T91-P della Corte dei Conti di trasmissione della deliberazione n. 83/2017/PRSE depositata in

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Cufalo)

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Attività Finanziarie
- Commissario Straordinario
- Ministero degli Interni
- Procura regionale per l'Umbria della Corte dei Conti
- Segretario Generale

COMUNE DI TERNI

- 1 MAR. 2018

Protocollo n° 29604

CAT. 5 CL. 2 FS. 1

data 20 luglio 2017, con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Terni sulla base delle motivazioni che di seguito si esprimono: *“le considerazioni esposte finora esprimono perplessità sia in termini di quantificazione della massa passiva sia in termini di effettiva realizzazione dei mezzi di ripiano, nei tempi e nelle misure indicate dal Comune di Terni. A simili criticità “maggiori” del Piano, si aggiungono quelle “minori” legate alla durata dello stesso Piano: Tutto ciò induce a non approvare il Piano di riequilibrio del Comune di Terni ai sensi dell’art. 243-quater”;*

Visto che, nelle more del giudizio, l'Ente ha predisposto un aggiornamento ed uno sviluppo del Piano, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 374 del 20.12.2017;

Preso atto che l'aggiornamento di cui sopra viene dichiarato irricevibile dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria con deliberazione n. 1/PRSP/2018 (nota Protocollo n. 7196 del 16.01.2018);

Visto il ricorso alle Sez. Riunite della Corte dei Conti (iscritto al nr. 578/SR/EL) presentato dal Comune di Terni avverso la delibera della Corte dei Conti nr. 83/2017/PRSE allo scopo di ottenerne l'annullamento, ricorso respinto, come comunicato dalla Prefettura di Terni con nota loro Protocollo 5014 del 29.1.2018 (Protocollo Comune 14218 del 29.01.2018) con la quale, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 243 quater, comma 7, del TUEL per l'attivazione della procedura delineata all'art. 6, comma 2, del D.lgs 06.09.2011, n. 149 per la deliberazione del dissesto, si diffida l'Ente ad adottare la delibera di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 del TUEL;

Rilevato che con la nota prot. 5014 del 29/01/2018 della Prefettura di Terni-Ufficio Territoriale del Governo – Area II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 243 quater, comma 7 del TUEL per l'attivazione della procedura delineata dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 6/9/2011 nr. 149 per la deliberazione del dissesto, si diffida l'Ente ad adottare la delibera di dissesto finanziario nel termine massimo di 20 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 del T.U.E.L che così recita:

- 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.*
- 2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.*
- 3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.*
- 4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.*
- 5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997;*

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso e richiamato;

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

Considerato che sussistono i presupposti per la dichiarazione di dissesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 del DLgs. 267/2000 per le motivazioni fin qui espresse;

Visti gli artt. 244 e 246 del TUEL;

Vista la relazione trasmessa dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 02/02/2018 assunta agli atti con nota prot. 16665, allegata al presente atto come sua parte integrante, nella quale, in osservanza del disposto dell'art. 244 del TUEL, l'organo di revisione economico-finanziaria analizza le cause che hanno provocato il dissesto del Comune di Terni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 02.02.2018 avente oggetto " *Dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D.lgs.267/2000. Proposta al Consiglio Comunale*" allegata quale parte integrante del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso in data 01.03.2018 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Azienda, dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di prendere atto della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni;
- Di dichiarare, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del D.Lgs. nr. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Terni, ricorrendo i presupposti di cui al citato art. 244;
- Di trasmettere, ai sensi del comma 2 dell'art. 246 del D.Lgs: 267/2000 la presente deliberazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti, entro e non oltre 5 giorni dalla data di esecutività della stessa, al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale per l'Umbria della Corte dei Conti;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cifalo

